

TRASCRIZIONE

Minipodcast: gli obblighi assicurativi per gli ETS

L'art.18 comma 1 del Codice del Terzo settore prevede che gli "Enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari li assicurino contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi".

Cos'è cambiato?


Le leggi 266 "Legge quadro sul volontariato" dell'11 agosto 1991 e 381 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" del 7 dicembre 2000 che prevedevano l'obbligo assicurativo esclusivamente per le ODV e le APS sono state abrogate introducendo l'obbligo assicurativo a tutti gli ETS che vengono definiti dal Codice stesso. Sono: le organizzazioni di volontariato; le associazioni di promozione sociale; gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso; le associazioni riconosciute e non; le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione Volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Un'altra specifica importante che viene fatta dal Codice riguarda la definizione di volontario, ovvero: "una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del

bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà". E' di fondamentale importanza la specifica "mettendo a disposizione il proprio tempo" perché evidenzia la presenza all'interno di uno stesso ente di volontari e volontari occasionali che devono essere comunque entrambi assicurati.

Come identifichiamo questi volontari?

Tutti gli enti del terzo settore devono obbligatoriamente tenere sempre aggiornato un registro dei volontari, mentre l'obbligo non sussiste per i volontari occasionali, tuttavia è consigliabile avere un elenco anche di questi soggetti. L'aggiornamento di questi elenchi è molto importante per la copertura assicurativa dei volontari. Infatti, la polizza non riporta i nomi di tutti i volontari ma nelle condizioni di assicurazione viene specificato che, in caso di infortunio, vengono consultati questi elenchi per verificare che si tratti effettivamente di un volontario. Inoltre, se una persona diventa volontario nel corso della validità della polizza, quest'ultimo è automaticamente assicurato dal giorno in cui il suo nome viene inserito nei registri. Ciò è molto di aiuto anche per l'ente che non ha l'obbligo di avvisare il proprio agente ogni volta qualora ci fosse una modifica.



TRASCRIZIONE

Minipodcast: gli obblighi assicurativi per gli ETS

Facciamo un esempio: alla stipula della polizza l'ente dichiara di poter contare di 15 volontari; nel corso dell'annualità assicurativa altre 5 persone si dedicano a fare volontariato per questo ente. Non sussiste nessun obbligo da parte dell'ente di comunicare alla Compagnia assicuratrice i nuovi volontari in quanto nella maggior parte di contratti viene specificato che il nuovo volontario sarà automaticamente assicurato dalle ore 24 del giorno della sua iscrizione al registro. Tecnicamente si parla di polizze "A regolazione premio" cioè si paga per 10 persone, alla scadenza dell'annualità assicurativa l'ente comunica il numero effettivo dei volontari e paga la differenza in caso di un incremento dei volontari (nel nostro caso paga per i 5 nuovi entrati).

Iniziamo dalle assicurazioni obbligatorie.

L'art.18 specifica anche quali coperture sono necessarie: gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Il Codice non menziona le garanzie e nemmeno i massimali da assicurare. In una polizza base si consiglia sempre di inserire le garanzie Morte, Invalidità permanente da infortunio e una Diaria giornaliera in caso di ricovero a seguito di infortunio o malattia. A queste garanzie possono essere aggiunti una massimale di rimborso spese mediche e/o una indennità da ingessatura.

La scelta delle garanzie dipende, così come per i massimali, da diversi fattori tra cui il tipo di attività svolta che può essere più o meno rischio-

so e le disponibilità economiche. Attività come raccolta fondi o di formazione sono sicuramente meno rischiose della guida di un'ambulanza o della protezione civile.

Si consiglia sempre di discutere questi aspetti con il proprio assicuratore che potrà valutare il rischio e proporre una copertura idonea. La Responsabilità civile verso terzi è una garanzia importantissima perché tutela l'ente stesso da eventuali danni che i volontari e tutte le persone impegnate nell'ente stesso possono involontariamente causare a terzi persone o cose. Questa garanzia li tutela da possibili richieste di risarcimento per lesioni personali o per danneggiamento di cose.

Anche in questo caso il Codice non stabilisce un massimale specifico: in linea di massima valgono le stesse regole degli infortuni con una particolare attenzione alle attività svolte – lavori con persone disabili, lavori con anziani -. Trattandosi di una garanzia non sempre facile da capire, si suggerisce di essere sempre molto chiari ed attenti nel dichiarare all'assicuratore le attività; di leggere quanto previsto dalle condizioni di polizza e soprattutto informarsi bene sul concetto di terziarietà. Molte polizze specificano che i soci, gli associati e i volontari sono considerati terzi tra di loro. Ciò significa che se un volontario infortuna un altro volontario, l'eventuale danno è coperto dall'assicurazione. Questo è molto importante.

Come ultimo consiglio controlliamo che nei contratti sia prevista la Rinuncia alla rivalsa, cioè



TRASCRIZIONE

Minipodcast: gli obblighi assicurativi per gli ETS

la rinuncia da parte della compagnia di rivalersi sui soci e chiedere il rimborso per il risarcimento pagato a soggetti terzi per i danni causati dalla sua condotta.

Perché l'assicurazione è utile al di là dell'obbligo? Perché tutela tutte le parti coinvolte: sia l'ets che potrebbe essere messa in difficoltà da un sinistro, che i volontari e gli utenti.